

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 490

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CARELLI, SILVIA COSTA, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PERANI, PIREDDA, POLIZIO, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VITI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI**

Rivalutazione dell'anzianità pregressa per il servizio prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

*Presentata il 30 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha stabilito, tra l'altro, all'articolo 15, di attribuire « ... l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

e presso altre amministrazioni dello Stato ». Successivamente, l'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220, estende il suddetto beneficio anche al periodo di servizio reso alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari.

L'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, ha rivalutato l'importo annuo, già stabilito con la citata legge n. 42 del 1979, ma la norma limita i benefici al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1981.

È tuttavia necessario, ora, un intervento che sani la discrasia esistente nelle leggi sopra ricordate, nata probabilmente da un difetto di coordinamento in sede parlamentare.

È giusto, pertanto, raggiungere un'equità nella trattazione di tale questione: per questo ho elaborato la presente proposta di legge, per la cui rapida approva-

zione mi affido alla vostra sensibilità e responsabilità.

Infatti, un provvedimento che estende i benefici dell'anzianità pregressa al personale cessato dal servizio prima di tale data, che ha già ottenuto il beneficio delle 800 lire, è l'unica strada percorribile sia dal punto di vista giuridico che equitativo.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in quiescenza o in servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e che abbiano usufruito del beneficio economico previsto dall'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono estesi anche i benefici di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, per i servizi già valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.